

(N. 1715)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1986

Norme per la restituzione del patrimonio alla società di pubblica assistenza « Croce bianca » di Imperia

ONOREVOLI SENATORI. — La società di pubblica assistenza « Croce bianca » di Imperia, avente originariamente carattere di mutuo soccorso, venne fondata l'8 febbraio 1914 ed ottenne riconoscimento giuridico il 10 luglio 1927, in base alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle società di mutuo soccorso. Successivamente, con regio decreto 7 agosto 1931, n. 1219, veniva eretta in ente morale, quale istituzione d'assistenza e beneficenza; nello statuto organico, approvato con lo stesso decreto, ne erano fissati gli scopi, che conferivano all'attività dell'ente un carattere spiccatamente sociale, poichè i soci, provvedendo all'assistenza e al trasporto degli infermi, sovvenendo gli indigenti, recando soccorso in tutti i casi di pubbliche calamità, s'impegnavano a compiere gratuitamente tutte queste operazioni atte a sollevare l'infermo, l'infortunato, il sofferente.

Sino alla metà dell'anno 1940 la società operò attivamente sul piano assistenziale, portando, attraverso i suoi militi e iscritti, solidarietà e conforto umano dove vi era sofferenza. Inoltre, con il contributo della

popolazione e dei soci e una saggia amministrazione, migliorò ed estese la sua attrezzatura e la sua consistenza patrimoniale. Furono acquistati un'auto-ambulanza e due immobili, di cui uno adibito a locale cinematografico (garantiva un ottimo reddito) e l'altro a sede sociale, attrezzato di ambulatori e di autorimessa. Quanto la portata sociale di questa attività fosse avvertita dalla popolazione fu dimostrato, non solo da riconoscimenti pubblici e privati e dal prosperare dell'ente, che — per dettato esplicito del proprio statuto — provvedeva ai suoi fini con le sole entrate patrimoniali, con quote sociali ed oblazioni, ma soprattutto dall'unanime moto di protesta con cui fu accolta la sua soppressione. Infatti, nel 1940 il prefetto del tempo, approfittando dello stato di guerra, che aveva ridotto la funzionalità della società, per il richiamo alle armi di molti soci, militi e medici, dopo aver sciolto d'autorità il consiglio di amministrazione ed imposto un commissario prefettizio, proponeva al Ministero dell'interno l'incorporamento della « Croce bianca » nella

Croce rossa italiana. Si motivava la richiesta con il pretesto che l'attività di detta istituzione si svolgeva in un campo che era stato demandato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 4, alle competenze della Croce rossa italiana, e che, nella specie, si verificava una delle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; per cui si doveva promuovere la trasformazione a favore della Croce rossa italiana di tutti quegli enti la cui attività fosse divenuta superflua, in quanto al loro scopo si era in altro modo pienamente provveduto. A parte il fatto che non ricorrevano, nella fattispecie, gli estremi della superfluità, dato il carattere dell'ente in questione, il Ministero dell'interno acclarava che quest'ultimo aveva la natura giuridica di istituzione di pubblica assistenza e beneficenza operante sotto la dicitura della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972, e che la detta trasformazione non poteva aver luogo nel quadro della legge medesima ed in applicazione degli ordinari poteri di riforma previsti. Approfittando allora delle particolari contingenze politiche e belliche e su pressione delle autorità politiche del tempo, si ricorse ad un atto d'imperio e, con speciale provvedimento legislativo (legge 31 ottobre 1941, n. 1256), si ordinava la soppressione della società « Croce bianca » e la devoluzione del suo patrimonio alla Croce rossa italiana, patrimonio che, alla data del 19 gennaio 1942, cioè del passaggio nelle mani del presidente della

Croce rossa italiana di Imperia di mobili e immobili, ammontava a lire 322.777.

Il consiglio comunale di Imperia, nella seduta del 6 ottobre 1961, esprimeva all'unanimità voto favorevole alla ricostituzione della « Croce bianca » e alla restituzione ad essa del patrimonio a suo tempo devoluto alla Croce rossa italiana. Il 3 novembre 1974, per volontà degli anziani soci superstiti, la « Croce bianca » veniva ricostituita e riprendeva la sua attività dall'antica sede, concessa dall'amministrazione provinciale di Imperia, alla quale la locale Croce rossa italiana l'aveva affittata. L'attività del sodalizio riprendeva in pieno, con un crescendo di servizi davvero notevole, a beneficio di tutta la comunità. A dimostrazione di questa attività, ricordiamo che negli ultimi due anni la « Croce bianca » ha sviluppato il seguente movimento: 1984, 3.143 servizi per 163.000 chilometri; 1985, 3.398 servizi per 156.000 chilometri.

La « Croce bianca » ha pure avuto il riconoscimento di ente morale con personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della giunta regionale della regione Liguria n. 5824 (seduta del 6 dicembre 1979), con l'approvazione del relativo statuto.

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione della legge 31 ottobre 1941, n. 1256, con la quale veniva soppressa la società « Croce bianca » e la restituzione a detta società del patrimonio con quella legge confiscato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 31 ottobre 1941, n. 1256, è abrogata.

Art. 2.

1. L'associazione italiana della Croce rossa (CRI) restituisce alla società di pubblica assistenza « Croce bianca », con sede in Imperia, il patrimonio che fu ad essa devoluto in forza della legge 31 ottobre 1941, n. 1256.

Art. 3.

1. Il prefetto di Imperia provvede all'esecuzione di quanto previsto all'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.